

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.229/2006
Reg.Dec.
N. 4885 Reg.Ric.
ANNO 2005

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello proposto da Poste Italiane s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Roberto Pessi e Salvatore Trifirò, ed elettivamente domiciliato presso il primo, in Roma, via Po, n. 25/b;

contro

Agrusa Maria, non costituitasi in giudizio.

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione di Brescia, n. 159/2005;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Alla camera di consiglio del 18-10-2005 relatore il Consigliere Roberto Chieppa.

Udito l'Avv. Gennaro Cimmino per delega dell'Avv. Pessi;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

1. Con nota del 6-11-2004, Agrusa Maria, in qualità di dipendente a tempo determinato della Società Poste Italiane S.p.A. inoltrava al predetto Ente istanza di accesso ai sensi della Legge 241 del 1990, al fine di ottenere copia dell'organigramma dell'ufficio postale (agenzia di base) di Ospitaletto e del nominativo del personale addetto al servizio di recapito presso lo stesso comune assente e con diritto alla conservazione del posto sostituito dalla ricorrente.

Con nota del 5-1-2005 Poste Italiane non accoglieva l'istanza, comunicando che ogni informazione correlata alla tutela dei diritti della richiedente era contenuta nei contratti di lavori stipulati con la società appellante.

Con l'impugnata sentenza il Tar ha accolto il ricorso, proposto avverso tale nota ed ha ordinato alla Società Poste italiane S.p.A. di rilasciare alla ricorrente la documentazione richiesta.

Poste Italiane ha impugnato tale decisione, deducendo:

1) l'inidoneità dell'originaria richiesta di accesso a causa dell'assenza di indicazione dell'interesse azionato;

2) la carenza di interesse ad ottenere gli atti richiesti;

3) Poste Italiane non è assoggettata alla normativa in tema di accesso o, quanto meno, non lo è quando agisce in regime di concorrenza.

Con ordinanza del 12-7-2005 questa Sezione ha respinto la domanda di sospensione dell'impugnata sentenza.

All'odierna camera di consiglio la causa è stata trattenuta in decisione.

2. In ordine logico deve essere esaminato prima il motivo con cui Poste Italiane sostiene di non essere assoggettata alla normativa in tema di accesso o, quanto meno, di non esserlo quando agisce in regime di concorrenza.

Il motivo è infondato.

La Sezione ritiene di non doversi discostare dal già espresso orientamento, secondo cui l'attività amministrativa, cui gli art. 22 e 23 l. n. 241 del 1990 correlano il diritto d'accesso, ricomprende non solo quella di diritto amministrativo, ma anche quella di diritto privato posta in essere dai soggetti

gestori di pubblici servizi che, pur non costituendo direttamente gestione del servizio stesso, sia collegata a quest'ultima da un nesso di strumentalità derivante anche, sul versante soggettivo, dalla intensa conformazione pubblicistica (Cons. Stato, VI, n. 4152/2002; n. 2855/2002; n. 67/2002; n. 654/2001).

Con alcune delle citate decisioni, la Sezione ha ritenuto che i dipendenti di Poste Italiane s.p.a., anche cessati dal rapporto, avessero diritto ad accedere ad alcuni atti relativi all'organizzazione interna della società, quali gli atti di un procedimento privatistico per la selezione dei dirigenti o i fogli firma delle presenze giornaliere, a nulla rilevando che l'attività di Poste si svolga in parte in regime di concorrenza.

In tali casi l'attività di Poste Italiane, relativa alla gestione del rapporto di lavoro con i propri dipendenti, è stata ritenuta strumentale al servizio gestito da Poste ed incidente potenzialmente sulla qualità di un servizio, il cui rilievo pubblicistico va valutato tenendo conto non solo della dimensione oggettiva, ma anche di quella propriamente soggettiva di Poste Italiane.

Deve, di conseguenza, ritenersi che Poste Italiane è soggetta alla disciplina in tema di accesso nei limiti già precisati con i citati precedenti della Sezione e che lo è nel caso di specie, in cui appunto l'accesso è stato richiesto in relazione alla predetta attività di organizzazione delle forze lavorative e quindi del servizio postale.

3. E' infondato il motivo di appello con cui Poste Italiane deduce l'inidoneità dell'originaria richiesta di accesso a causa dell'assenza di indicazione dell'interesse azionato.

Infatti, la semplice qualità dell'istante di dipendente a tempo determinato della Società Poste Italiane S.p.A. nel periodo dal 7.1.2004 al 31.3.2004, faceva chiaramente desumere come la richiesta di accesso fosse giustificata dallo scopo di ottenere elementi utili (organigramma dell'ufficio postale e nominativi del personale addetto al servizio di recapito assente e con diritto alla conservazione del posto sostituito dalla ricorrente) al fine di una eventuale controversia di lavoro.

Peraltro, Poste Italiane si è limitata a non accogliere l'istanza, senza in alcun modo contestare, o chiedere chiarimenti, circa le ragioni sottese alla richiesta di accesso.

4. Con ulteriore censura Poste Italiane deduce la carenza di interesse ad ottenere gli atti richiesti. Anche tale motivo è infondato.

Come già detto, il diritto di accesso invocato dalla ricorrente è rivolto all'acquisizione di informazioni da far valere in una eventuale causa di lavoro.

Ciò costituisce elemento sufficiente ai fini dell'accoglimento dell'istanza, senza che possa assumere rilievo il fatto che l'acquisizione degli atti potrebbe avvenire nell'ambito del processo del lavoro e senza che sia richiesto alcun apprezzamento in ordine alla fondatezza o ammissibilità della domanda o della censura che sia stata proposta o si intenda proporre, la cui valutazione spetta solo al giudice (del lavoro, nel caso di specie) chiamato a decidere.

5. Con riguardo agli atti richiesti, deve infine essere precisato che ciò che rileva ai fini dell'accoglimento di una istanza di accesso non è il nomen iuris di un determinato atto o documento dell'amministrazione, ma è l'informazione in esso contenuta e, nel caso di specie, relativa al personale addetto ad un determinato ufficio e in un delimitato arco temporale, indipendentemente dal fatto che l'atto venga denominato organigramma, pianta organica, dotazione organica, piano di assegnazione del personale o indicato con altri termini equipollenti.

E' chiaro che ciò non significa che Poste Italiane debba creare nuovi atti per dare risposta alla richiesta di accesso, ma comporta solo, che, al di là del termine con cui vengono indicati gli atti, venga consentito l'accesso a tutti gli atti preesistenti contenenti le informazioni indicate.

6. In conclusione, l'appello deve essere respinto.

Nulla per le spese in assenza di costituzione della parte appellata.

P. Q. M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge il ricorso in appello indicato in epigrafe.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, il 18-10-2005 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sez.VI -, riunito in Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:

Mario Egidio Schinaia	Presidente
Sabino Luce	Consigliere
Luigi Maruotti	Consigliere
Carminio Volpe	Consigliere
Roberto Chieppa	Consigliere Est.

Presidente

MARIO EGIDIO SCHINAIA

Consigliere

ROBERTO CHIEPPA

Segretario

ANNAMARIA RICCI

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il..26/01/2006

(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)

Il Direttore della Sezione

MARIA RITA OLIVA

CONSIGLIO DI STATO

In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)

Addì.....copia conforme alla presente è stata trasmessa

al Ministero.....

a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642

Il Direttore della Segreteria